



**AIMAG S.p.A.**

**Discarica per rifiuti speciali non pericolosi**

Comune di Medolla (MO), via Campana n.16

## **CONTINUITÀ DI ESERCIZIO DELLA DISCARICA ESISTENTE SITA NEL COMUNE DI MEDOLLA**

### **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

*D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*

## **ALLEGATO 01.04 Piano finanziario**

## 1. PREMESSA.

Come noto il D.lgs. 36/2003, Attuazione della direttiva 1999/31/CE e relativo alle discariche di rifiuti; introduce disposizioni innovative anche nei confronti degli aspetti economici derivanti dallo smaltimento dei rifiuti, con art. 15 che impone che *“... il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i) ...”*. [usualmente 30 anni dall'attivazione della gestione post-operativa, ndr].

In particolare, all'atto della richiesta di autorizzazione, il gestore deve sviluppare un piano economico-finanziario che, definito alla lettera m) della versione aggiornata dell'art. 8 del D.Lgs. 36/03, comprenda *“... tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni ...”* garantendo che questi *“... siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento ...”*, con testo che assegna quindi stessa dignità a tutti i costi da considerare, compresi quelli da sostenere in assenza di ricavi.

Oltre ai normali costi industriali connessi ad un'attività di discarica, il gestore deve perciò considerare, nella valutazione economica dell'iniziativa, adeguate garanzie finanziarie, già sopra richiamate, tali da assicurare (art. 14):

1. l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura. Questa garanzia deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 36/03, anche per lotti;
2. la gestione successiva alla chiusura della discarica, condotta nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 13 e delle prescrizioni contenute in autorizzazione. Questa garanzia è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa e può, in caso di autorizzazione della discarica per lotti, essere prestata in modo corrispondente.

Vengono così richieste, in modo preciso e distinto, garanzie inerenti alla costruzione/esercizio dell'impianto (garanzia di gestione operativa conforme all'autorizzazione) ed alla fase post-operativa dello stesso (garanzia del “non abbandono” e della prosecuzione della “gestione a ricavi nulli”). Le due forme di garanzia sono da considerare complementari e non alternative tra loro poiché:

- a) la garanzia per la fase operativa è prestata nel rispetto del principio “l'obbligato deve eseguire”, pertanto sono obbligazioni a favore della collettività a fronte di eventuali danni o effetti sull'ambiente non voluti, per fatti indesiderati ma possibili ed eventuali, per inadempienza nella realizzazione e gestione dell'opera, compresa la chiusura dell'impianto;
- b) l'accantonamento di risorse, eseguito durante la normale gestione dell'impianto, finalizzato alla copertura dei costi connessi alle opere ed alle attività previste nella fase di post-esercizio, sono invece garanzie economiche e patrimoniali di cui l'azienda obbligata si dota, a fronte di costi certi che dovranno essere sostenuti perché derivanti da necessità previste, programmate e progettate.

Anche la Regione Emilia-Romagna ha legiferato in materia di garanzie finanziarie per gli impianti di trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti, indicando con la Direttiva n. 1991 del 13/10/2003 le modalità con cui devono essere trasmesse le garanzie finanziarie di cui si tratta, costituite in uno dei modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n. 348 art. 1.

In sintesi si può quindi affermare che il Piano economico finanziario che correda la domanda di autorizzazione, come puntualmente descritto dal punto 6 dell'allegato 2 del D.Lgs. 36/03, deve tener conto dei seguenti fattori.

1. il costo industriale predisposto in funzione di:
  - a) costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto, compresi oneri finanziari e costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
  - b) spese per la gestione operativa, comprese spese relative al personale ed ai mezzi d'opera utilizzati;
  - c) spese generali e tecniche;
  - d) spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo successivo alla chiusura;
2. gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

La stessa norma prevede che, con frequenza annuale, possa essere presentata all'autorità competente una relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento da applicare, sviluppata in funzione di eventuali variazioni intervenute, soprattutto in fase di gestione operativa, a seguito di:

- ◆ variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione e di costruzione;
- ◆ nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
- ◆ nuove perizie di variante.

Nel seguito si provvede quindi allo sviluppo del Piano economico finanziario in funzione della valorizzazione sviluppata per il progetto utile alla prosecuzione della gestione operativa della discarica per rifiuti non pericolosi di Medolla, riservando al gestore la possibilità di aggiornare le informazioni inviate all'autorità competente in funzione di quanto effettivamente accertato in gestione operativa. I dati vengono elaborati riferendosi al parametro euro/tonnellata, elemento sicuramente efficace per valorizzare i fattori su individuati tramite la correlazione tra tonnellate di rifiuti conferite e volumi destinati al loro smaltimento. Il volume destinato al solo conferimento dei rifiuti, quindi al netto dei volumi tecnici, è assunto pari a 593.750 m<sup>3</sup> a cui corrisponde, ipotizzando un rapporto di 0,8 t/m<sup>3</sup>, un quantitativo di 475.000 tonnellate di rifiuti.

## 2. COSTI INDUSTRIALI: DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE.

Nel paragrafo precedente sono stati proposti alcuni passaggi della norma in materia di discariche e del Piano economico finanziario che deve accompagnare il progetto dell'opera, con stralci in cui vengono espressamente indicati i fattori da considerare nella determinazione del costo industriale dell'attività.

Nello specifico il decreto legislativo 36/03 individua singoli contributi, riconducibili a:

1. costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto, compresi oneri finanziari e costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
2. spese per la gestione operativa, comprese spese relative al personale ed ai mezzi d'opera utilizzati;
3. spese generali e tecniche;
4. spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo successivo alla chiusura;
5. oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

Nel seguito si provvede alla sintetica descrizione dei vari contributi, individuando, tra quelle caratteristiche per gli impianti di discarica, la fase di pertinenza e la successiva quantificazione economica.

### Contributo 1 – Investimenti.

Nel costo di investimento definito dalla norma sono da comprendere tutte le spese per la realizzazione delle opere utili a soddisfare le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, così da permettere all'autorità competente di provvedere, prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento, alla positiva ispezione di cui al c. 2 dell'art. 9<sup>1</sup>.

La fase di investimento coincide con quella di approntamento della discarica, quindi di realizzazione delle infrastrutture e della costruzione dell'impianto. In questo fattore vengono poi contabilizzate anche tutte le opere di mitigazione ambientale che sono proposte nell'iniziativa e/o richieste dall'autorità competente in fase di approvazione del progetto.

Nel caso specifico, come illustrato nei documenti tecnici che compongono il progetto, si interviene all'interno di un'area tecnologica già nella disponibilità del gestore, in cui sono presenti infrastrutture e sono già state attuate azioni di recupero agrovegetazionale e paesaggistico. Peraltro alcune scelte introdotte dal progetto, per il miglior utilizzo dell'area già destinata allo smaltimento dei rifiuti, e dal gestore, per l'adozione di tecnologie di trattamento e gestione del percolato che riducono l'impatto generato dal traffico veicolare sul territorio, determinano importanti costi<sup>2</sup>, contabilizzati in questa voce considerando un costo parametrico pari a **29,90 €/t.**

---

<sup>1</sup> Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l'autorità territorialmente competente verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione;

<sup>2</sup> questi costi sono solitamente indicati quali CAPEX, acronimo di Capital Expenditure, e si riferiscono alle "spese sostenute da un'azienda" per acquistare, mantenere o migliorare beni a lungo termine come edifici, impianti, attrezzature e terreni. Si tratta di investimenti in immobilizzazioni che mirano a generare valore nel lungo periodo, a differenza delle spese operative (OPEX) che coprono i costi di gestione corrente.

**Contributo 2 – Gestione operativa e chiusura finale.**

Nella fase di gestione operativa vanno inserite le lavorazioni descritte nello specifico piano, dalla fase di accettazione del rifiuto fino alla copertura finale dell'ammasso. Questo costo si compone di varie attività, ormai consolidate dal gestore e riconducibili a costi fissi e costi variabili, con valore dei primi che tende a prevalere in impianti che, come quello in esame, prevedono modeste quantità annuali di rifiuto conferito.

Tra tutte le lavorazioni quelle più significative in fase di conferimento possono essere individuate nella compattazione dei rifiuti e nel drenaggio, rilancio e trattamento del percolato, con costo unitario del solo trattamento nell'ordine dei 40,00-60,00 €/m<sup>3</sup> a seconda delle varie disponibilità accertate sul territorio, mentre una volta terminato il conferimento dei rifiuti occorre sostenere il costo della esecuzione della copertura superficiale finale. Questo intervento opera sull'intera area d'impianto, con valore parametrico nell'ordine di 83,00 €/m<sup>2</sup>.

Nei costi della fase operativa lo scrivente inserisce, tra l'altro:

- ◆ gli oneri derivanti dalla manutenzione dell'impiantistica e delle infrastrutture presente nell'area tecnologica;
- ◆ gli oneri necessari per la conduzione e l'amministrazione della società;
- ◆ il ristoro ambientale riconosciuto al territorio di pertinenza, quindi costi riconducibili alle misure di compensazione economica o a progetti di ripristino per l'area in cui è collocato l'impianto, così da mitigarne l'impatto ambientale.

Complessivamente il costo della gestione operativa, comprensivo dei costi di chiusura finale, viene stimato in **54,11 €/t.**

**Contributo 3 – Spese tecniche e generali.**

Per spese tecniche e generali si intendono i costi da sostenere per le azioni di progettazione, direzione tecnica, campionamento e collaudo delle fasi costruttive, quelle di monitoraggio e sorveglianza previste in fase operativa e quelle per la costituzione delle garanzie da prestare per tutta la durata della gestione operativa della discarica.

In questa voce figurano anche prestazioni specifiche condotte da tecnici della società, iniziative pubbliche, convegni, comunicazione e rapporti con i media.

I corrispondenti costi di queste attività per la fase post-operativa sono compresi nel contributo 4, descritto nel seguito.

Il costo assunto per queste attività e prestazioni è stimato in **10,15 €/t.**

**Contributo 4 – Recupero ambientale e costi di gestione post-operativa.**

Un primo intervento di ricomposizione e recupero ambientale del territorio di pertinenza sono già stati previsti ed attuati con gli interventi precedenti. Il costo di queste opere è quindi già stato sostenuto e compreso, per la quota restante, nei costi di copertura superficiale finale.

Per quanto attiene alla fase di gestione post-operativa è il caso di sottolineare che in questa fase vanno eseguite, e quindi contabilizzate, tutte le lavorazioni indicate in fase progettuale o prescritte in sede di autorizzazione, operazioni da prevedere per una durata almeno trentennale dalla data di chiusura definitiva dell'impianto.

In generale si possono citare le seguenti opere e forniture principali, da ripetere con la periodicità opportuna:

- a) sagomatura della morfologia e ridefinizione dei profili utili al deflusso delle acque meteoriche;
- b) manutenzione della copertura e dell'apparato agrovegetazionale realizzato per il recupero ecosistemico;
- c) manutenzione delle infrastrutture a contorno ed a servizio dell'impianto di discarica;
- d) drenaggio, stoccaggio e trattamento del percolato;
- e) esecuzione e manutenzione in efficienza della rete di captazione e combustione del biogas;
- f) pulizia delle canalette e dei fossi preposti alla raccolta ed al deflusso delle acque meteoriche;
- g) controllo e manutenzione delle scarpate e delle pendici;
- h) monitoraggi ambientali ed impiantistici;
- i) fornitura di energia, acqua e telecomunicazioni;
- j) servizi amministrativi e contabili;
- k) gestione societaria.

Il tema della copertura dei costi connessi agli obblighi contrattuali assunti dal gestore della discarica riguardo alla gestione post-operativa della stessa, quindi a valle della interruzione dei conferimenti ed alla conseguente assenza di ricavi, è stato affrontato dal gestore della discarica a far data dal 1998, quindi nell'anno di emanazione da parte della Agenzia delle Entrate della Risoluzione n. 52/98 relativa a questi specifici aspetti.

Ad oggi il gestore ha accantonato un apposito fondo, costituito con quote presenti nella tariffa applicata ai rifiuti conferiti durante la gestione operativa della discarica. L'intervento in esame opera sull'intera area destinata allo smaltimento dei rifiuti, con prosecuzione della gestione operativa che posticipa la data di attivazione della successiva fase post-operativa, incrementando i corrispondenti costi.

Per la loro prima quantificazione si è elaborata una perizia, che potrà essere aggiornata una volta che siano definite le disposizioni contenute nell'autorizzazione di cui si chiede il rilascio, con valore da incorporare nella tariffa ad oggi stimato in **46,00 €/t.**

#### **Contributo 5 – Oneri fiscali.**

Per "oneri fiscali" si intende l'insieme dei costi che il gestore dovrà sostenere per la conduzione della specifica attività economica derivante dalla gestione della discarica per rifiuti non pericolosi, quindi delle tasse, dei tributi e delle imposte, nazionali e/o regionali, da versare annualmente alle varie Istituzioni.

Tra gli oneri fiscali da prevedere nella gestione di una discarica devono essere necessariamente considerati, per l'entità dell'importo corrispondente, il tributo speciale per il deposito in discarica e l'IVA, oneri per i quali il gestore assolve alla funzione di soggetto passivo.

Non è facile quantificare un costo preciso degli oneri fiscali, in quanto condizionato da aliquote e procedure che, valide per l'anno successivo, vengono definite da Enti terzi, senza che il gestore possa modificarne l'entità o, come per il tributo speciale per il deposito dei rifiuti, il suo ruolo.

In termini cautelativi si considera che l'effetto di tutti gli oneri fiscali posti a carico del gestore sia ragionevolmente stimabile nell'ordine del 2% dei ricavi della società, quindi nel caso in esame pari a **3,00 €/t.**

### 3. RICAVI CONSIDERATI E DETERMINAZIONE DEL MARGINE LORDO OPERATIVO.

I ricavi dell'attività di smaltimento sono rappresentati dal costo di smaltimento richiesto ai soggetti ammessi al conferimento.

Non si ritiene corretto considerare, in quanto aleatori e definibili solo dopo attento esame di molteplici condizioni, sia i possibili ricavi derivanti dallo sfruttamento energetico del biogas sia il valore residuo dell'area su cui insiste l'impianto.

I prezzi applicati agli smaltitori risentono chiaramente degli accordi con le istituzioni (rifiuti urbani) e delle condizioni di mercato (rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani), con tariffazione differenziata a seconda del Comune o azienda di provenienza e della tipologia del rifiuto conferito.

All'atto dell'attivazione della discarica, Aimag S.p.A. applicherà le tariffe deliberate dal CdA che sono comuni a tutte le discariche per rifiuti non pericolosi che gestisce nel proprio bacino.

La tariffa media ponderata fra le varie tipologie sarà indicativamente di **167,00 €/t.**

Nello schema successivo si riporta un raffronto tra costi e ricavi unitari, con valutazione del margine lordo operativo dell'azienda.

| contributo | descrizione                    | costi<br>(€/t) | ricavi<br>(€/t) | margine operativo lordo<br>(%) |
|------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1          | investimenti                   | 29,90          | ---             |                                |
| 2          | fase operativa                 | 54,11          | ---             |                                |
| 3          | spese tecniche e generali      | 10,15          | ---             |                                |
| 4          | recupero e fase post-operativa | 46,00          | ---             |                                |
| 5          | oneri fiscali (stima)          | 3,00           | ---             |                                |
| TOTALE     |                                | 143,16         | 167,00          | 16,65 %                        |